

538.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 — Articolo 19 ed emendamento) .	13
Missioni vevoli nella seduta del 20 maggio 1999 .....	3	(Sezione 5 — Articolo 20, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	13, 14
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 6 — Articolo 21, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	16
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 7 — Articolo 22, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	16, 17
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio) .....	4	(Sezione 8 — Articolo 23 ed emendamenti) ....	20, 21
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	22
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 1 — Nuove disposizioni relative allo svolgimento del concorso di uditore giudiziario) .....	22
<b>Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755</b> .....	8	(Sezione 2 — Annullamento di un atto di vendita di immobile da parte dello Iacp di Firenze) .....	24
(Sezione 1 — Articolo 16, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	8	(Sezione 3 — Candidatura della città di Padova come sede dell'Authority per il terzo settore) .....	25
(Sezione 2 — Articolo 17) .....	12	(Sezione 4 — Misure relative agli ordigni sganciati in Adriatico da aerei della Nato) .....	26
(Sezione 3 — Articolo 18) .....	12		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 20 maggio 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Montecchi, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Rannieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA e MANZIONE: « Nuova regolamentazione dell'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (6040);

ANGHINONI ed altri: « Disposizioni per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà delle associazioni agrarie, degli enti locali e di altri soggetti » (6041);

MARRAS: « Istituzione del Fondo nazionale di tutela e di garanzia dai rischi prodotti dalle onde elettromagnetiche » (6042);

BIANCHI CLERICI ed altri: « Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari » (6043);

GIORDANO ed altri « Istituzione del Parco Nazionale della Pace » (6045);

TARDITI: « Istituzione in Novara di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello » (6046);

ARMOSINO ed altri: « Introduzione dell'articolo 17-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 51, in materia di estensione della cittadinanza italiana ai figli maggiorenni dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana » (6047);

BUTTI ed altri: « Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali » (6048);

CASINELLI: « Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore » (6049);

BECCHETTI: « Modifiche agli articoli 2330 e 2411 del codice civile, in materia di deposito dell'atto costitutivo e di iscrizione di società di capitali, nonché di deposito delle deliberazioni sociali » (6050).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 19 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

FOLLINI ed altri: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in

materia di ordinamento federale dello Stato» (6044).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 19 maggio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della difesa:*

« Modifica della disciplina sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare » (6039).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 20 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

BALOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (5535-B).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

BALOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e

partiti politici » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (5535-B) *Parere della V Commissione.*

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 maggio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea SERAFINI ed altri n. 9/4626/1, FEI n. 9/4626/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 giugno 1998 e FEI n. 9/4626-B/2, LECCESE ed altri n. 9/4626-B/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 dicembre 1998, concernenti iniziative per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

#### **Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 maggio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di

parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 51 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte di lavoratori durante il lavoro.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 51 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 93/103/CE, del 23 novembre 1993, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143, del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE, dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE e della direttiva 98/87/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143, del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19

maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 1 e 44, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, della XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 1 e 33 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla VI Commissione permanente (Finanze). È altresì deferita ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*) del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 33, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VI Commissione (Finanze). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca

scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780 2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)*

**(A.C. 414 – sezione 1)**

**ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO VIII**

**MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE**

**ART. 16.**

*(Sperimentazione sugli embrioni umani).*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a pre-

determinarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

3. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole: o comunque a fini diversi da quello previsto nella presente legge.*

**16. 29.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Duilio, Giacalone, Scantamburlo.

*Al comma 3, lettera b)* sopprimere le parole: dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e.

**16. 32.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3, lettera b)* sopprimere le parole: ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e

**16. 132.** Chiusoli, Stelluti, Maselli.

*Al comma 3, lettera b)* dopo la parola: finalità *aggiungere le seguenti:* diagnostiche e

**16. 50.** Signorino, Cordoni, Buffo.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* gli interventi di ingegneria genetica della specie umana sulle cellule della linea germinale; ».

**16. 26.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.34.

*Dopo le parole:* La crioconservazione *aggiungere le seguenti:* e la soppressione

*Conseguentemente aggiungere in fine le parole:* ; quest'ultima è consentita soltanto per impossibilità sopravvenuta di immediato impianto.

**0. 16. 34. 1.** Lucchese, Giovanardi, Burani Procaccini, Del Barone.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* la crioconservazione di embrioni.

**16. 34.** Lucchese, Giovanardi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

**16. 35.** Lucchese, Giovanardi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

**\*16. 36.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

**\*16. 37.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Polenta, Duilio, Giacalone, Guarino.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI VOLONTÈ 16.7 E MANTOVANO 16.10.

*Al comma 4-bis) premettere le seguenti parole:* Ai fini della presente legge

**\*0. 16. 7. 1.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

*Al comma 4-bis) premettere le seguenti parole: Ai fini della presente legge*

**\*0. 16. 7. 2.** Volontè.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

*4-bis.* È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-ter.* La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediato trasferimento in utero.

**\*\*16. 7.** Volontè, Manzione.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

*4-bis.* È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-ter.* La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediato trasferimento in utero.

**\*\*16. 10.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in

utero durante un singolo ciclo di trattamento in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-bis.* La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

**\*16. 38.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Perretti, Follini, Baccini, D'Alia, Galati.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

*4-bis.* La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

**\*16. 8.** Volontè, Manzione.

*Al comma 4, sostituire la parola: produzione con la seguente: generazione.*

**16. 91.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: comma 3 sino alla fine del comma con le seguenti: non possono creare un numero di embrioni superiori a quelli destinati al trasferimento in utero.*

**16. 92.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4, sopprimere le parole: tendere a.*

**\*16. 13.** Mastella, Buttiglione, Volontè, Manzione, Sanza.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* tenere a.

**\*16. 60.** Chiusoli, Stelluti, Maselli.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* il numero di embrioni *sino alla fine del comma con le seguenti:* il numero di embrioni strettamente necessari all'applicazione della tecnica indicata. È vietato il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre.

**16. 39.** Palumbo, Prestigiacomò.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* ad un unico impianto *sino alla fine del comma con le seguenti:* all'impianto. Comunque non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni.

**16. 65.** Palumbo, Prestigiacomò, Stagno d'Alcontres

*Al comma 4, sostituire le parole da:* ad un unico impianto *sino alla fine del comma con le seguenti:* in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

**16. 59.** Maura Cossutta.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* comunque non superiore a quattro.

**\*16. 40.** Cordoni.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* comunque non superiore a quattro.

**\*16. 70.** Maura Cossutta.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* comunque non superiore a quattro.

**\*16. 72.** Mancina, Bandoli, Grignaffini, Chiavacci, Signorino, Buffo.

*Al comma 4, sostituire le parole:* comunque non superiore a quattro *con le seguenti:* in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata

**\*\*16. 41.** Cordoni.

*Al comma 4, sostituire le parole:* comunque non superiore a quattro *con le seguenti:* in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata

**\*\*16. 83.** Signorino, Mancina, Buffo

*Al comma 4 sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* uno.

**16. 81.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

*Al comma 4 sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre.

**\*16. 14.** Guarino.

*Al comma 4 sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre.

**\*16. 42.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 4 sostituire la parola:* quattro *con le seguenti:* quelli necessari per almeno due fecondazioni della stessa donna

**16. 80.** Valpiana, Saia.

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:* in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui.

**16. 44.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Bacchini, Follini, Peretti, Galati, D'Alia.

*Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:*

*4-bis.* I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e tra-

sferire in utero. Dopo il trasferimento i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

**16. 100.** La Commissione.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È vietata la crioconservazione degli embrioni eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**16. 43.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-*bis*.

*16-bis.* In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato, è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottandi, che sono sfiorati dall'articolo 5 della presente legge.

**16. 02.** Lucchese, Giovanardi.

**(A.C. 414 — sezione 2)**

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IX  
SANZIONI

ART. 17.

*(Sanzioni penali).*

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, o i requisiti sog-

gettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *c)*, ed *e)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *d)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è punito con al reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettera *d)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

**(A.C. 414 — sezione 3)**

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Sanzioni amministrative).*

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte dei centri di cui all'articolo 9 o delle strutture di cui all'ar-

articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 200 milioni, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni, nonché con la cancellazione dall'albo.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

**(A.C. 414 - sezione 4)**

**ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO X**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART.19.**

*(Relazione al Parlamento).*

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi degli articoli 9, comma 6, e 13, comma 5, sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 19**

*Al comma 1 sostituire le parole:* ai sensi degli articoli 9, comma 6, e 13, comma 5, sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 13, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate

**19. 1.** La Commissione.

**(A.C. 414 - sezione 5)**

**ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 20.**

*(Tutela della riservatezza).*

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate con rispetto dell'obbligo di riservatezza.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino

un grave e comprovato pericolo per salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 20** La Commissione

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I dati relativi alle donne che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge ovvero ai donatori di gameti e ai nati a seguito dell'applicazione della stessa sono riservati.

**20. 10.** Maura Cossutta, Valpiana, Nardini, Saia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e tutelati ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.*

**20. 11.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*20. 3.** Giovanardi, Lucchese.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*20. 4.** Garra.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*20. 9.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller,

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'identità del donatore può essere rivelata su richiesta motivata dalla autorità giudiziaria. Può essere altresì rivelata su richiesta di un medico, per esigenze connesse a trattamenti terapeutici sul nato.

**\*\*20. 1.** Volontè, Manzione.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'identità del donatore può essere rivelata su richiesta motivata dalla autorità giudiziaria. Può essere altresì rivelata su richiesta di un medico, per esigenze connesse a trattamenti terapeutici sul nato.

**\*\*20. 2.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'identità del donatore può essere rilevata dai centri di cui agli articoli 8 e 9:

a) su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, al raggiungimento della maggiore età;

b) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato;

c) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

**20. 5.** Giacalone, Servodio.

*Al comma 3 sostituire le parole da: , su autorizzazione dell'autorità giudiziaria sino alla fine del comma con le seguenti:*

a) su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, al raggiungimento della maggiore età;

b) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato;

c) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

**20. 6.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: nonché su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, al raggiungimento della maggiore età.*

**20. 7.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: o raggiunta la maggiore età, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sentito il donatore.*

**20. 12.** Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'identità del donatore può essere altresì rivelata dall'autorità giudiziaria su richiesta del soggetto nato a seguito della applicazione delle tecniche di procreazione assistita disciplinate dalla presente legge, previo consenso del donatore stesso.

**20. 8.** Palumbo, Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Destinazione degli embrioni esistenti).*

1. È vietata qualsiasi forma di manipolazione degli embrioni esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge e crioconservati, nonché ogni attività di commercio o di studio su di essi.

2. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione prima della data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di chiedere l'impianto alle strutture di cui all'articolo 12, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli embrioni sono ritenuti adottabili. Gli embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi di rinuncia scritta di che li ha commissionati, presentata alle strutture di cui all'articolo 12 prima del decorso del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rinuncia è irrevocabile.

4. In deroga alle norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, la coppia che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5 presenta richiesta di impianto di embrione adottabile.

5. Il bambino che sia nato a seguito del procedimento disciplinato dai commi da 2 a 4 è figlio legittimo della coppia richiedente.

6. L'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme sull'adozione speciale, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

**20. 01.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**20. 02.** Cordoni.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita.

**20. 03.** Giacalone, Servodio.

**(A.C. 414 – sezione 6)**

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

*(Obiezione di coscienza).*

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 4.** Cordoni, Buffo, Signorino.

*Al comma 1 dopo le parole: previa dichiarazione, aggiungere la seguente: scritta.*

**21. 1.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1 dopo la parola: resa, aggiungere la seguente: , di volta in volta,.*

**21. 2.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 3.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. Nelle regioni a statuto speciale le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti e nel rispetto dei relativi Statuti di autonomia e delle norme di attuazione.

**21. 02.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

**(A.C. 414 – sezione 7)**

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55, del 7

marzo 1997, sono autorizzati, fino al centoottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFI-  
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 3.** Cordoni, Buffo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 22.4

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**0. 22. 4. 3.** Signorino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i centri di cui al comma 1 distruggono i gameti depositati presso le loro strutture, con esclusione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, e trasmettono al ministro della Sanità e al giudice tutelare, nel cui territorio è compresa la struttura, un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita formati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni.

3. È sospesa per un anno l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 12 alla struttura che non provveda alla distruzione di cui al comma 2 e alle comunicazioni di cui al medesimo comma.

4. La coppia che ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di embrioni ha facoltà di chiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del giudice tutelare territorialmente competente, gli embrioni sono dichiarati adottabili, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero di espressa rinuncia della donna al trasferimento, ovvero di impossibilità di identificare la coppia dalla quale è derivata la formazione di embrione.

6. Con successivo decreto del giudice tutelare territorialmente competente è dichiarata l'adozione dell'embrione o degli embrioni da trasferire in favore della coppia che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, ne ha fatto richiesta al centro di cui al comma 1, previa formazione del consenso ai sensi dell'articolo 6, e previa valutazione del giudice tutelare, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, in quanto applicabile.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della entrata in vigore della presente legge. Per costoro l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in casi di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

*Conseguentemente sopprimere dal comma 3 al comma 5.*

**0. 22. 4. 1.** Mantovano, Burani Procaccini.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1, l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente del presente comma per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo la disposizione, in quanto applicabile, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono pure obbligati ad indicare la struttura

o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla entrata in vigore della presente legge, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per costoro l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

**0. 22. 4. 4.** Fioroni, Mantovano, Stucchi, Volontè, Alessandro Rubino, Follini.

*Al comma 3, sostituire le parole: nel termine di due anni con le seguenti: nel termine di quattro anni.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture ed i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministro della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi: un elenco (n. 1) con indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione assistita consentite dalla legge attualmente in corso; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità; un elenco (n. 3) con indicazione numerica degli embrioni disponibili per l'opzione di cui al comma precedente. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri confermano o mo-

tivamente rettificano gli elenchi. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al comma precedente per quelli di cui all'elenco n. 3, il giudice tutelare competente per territorio dispone con propri decreti l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo la disposizione, in quanto applicabile, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono pure obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati.

6. Chiunque non adempia a quanto previsto dai commi 4 e 5 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

7. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente; a tali coppie si applica, per quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 11.

**0. 22. 4. 2. Cananzi.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge, fino al centottante-

simo giorno successivo a quello della entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1, l'applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di embrioni ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3 gli embrioni sono dichiarati adottabili, con decreto motivato, dal tribunale dei minorenni del distretto al cui interno si trova il centro o la struttura presso i quali sono conservati gli embrioni. Per le finalità di cui al presente comma, i centri e le strutture nei quali sono conservati gli embrioni provvedono alle opportune segnalazioni al tribunale per i minorenni competente per territorio. In deroga alla legge 4 maggio 1983, n. 184, la coppia che risponde ai requisiti di cui all'articolo 5 e che ha presentato al tribunale per i minorenni istanza di trasferimento dell'embrione dichiarato adottabile, è autorizzata dal medesimo tribunale, previa verifica della idoneità a educare, istruire e mantenere la prole, ad ottenere il trasferimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato dal giudice tutelare, ovvero, in casi di grave e imminente pericolo per

la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

**22. 4.** La Commissione.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del comma.*

**22. 1.** Garra.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 1 esaurisce i propri effetti allo scadere del centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore rispettivamente di decreti del Ministro della sanità previsto dagli articoli 9 e 12.

**22. 2.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**\*22. 01.** Buffo.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel

campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**\*22. 02.** Cordoni, Mancina, Bandoli, Bircotti, Grignaffini, Signorino, Chiavacci.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della procreazione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**\*22. 03** (Ex 21. 01). Lucchese, Giovanardi.

**(A.C. 414 – sezione 8)**

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per le attività relative agli articoli 9 e 12, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 2 miliardi e in lire 8 miliardi annue, a decorrere dal 1998, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'esercizio 1998.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 23.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 23.

1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e 13, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 4.000 milioni e in lire 300 milioni annui a decorrere dal 1999, è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni di lire annui a decorrere dall'esercizio 1998.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### 23. 3. La Commissione.

*Al comma 1 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.*

##### 23. 1. Lucchese, Giovanardi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e l'infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 e autorizzare la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

*Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.*

##### 23. 2. Manzione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Nuove disposizioni relative allo svolgimento del concorso di uditore giudiziario)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

in attuazione della legge n. 127 del 1997, il decreto legislativo n. 398 del 1997 ha innovato le disposizioni relative al concorso per uditore giudiziario, prevedendo che coloro che avranno frequentato le scuole di specializzazione potranno accedere direttamente alle prove scritte; gli altri aspiranti magistrati, coloro cioè che non frequenteranno tali scuole, dovranno superare le prove preliminari basate su *quiz* a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta del concorso ed estratti dall'archivio informatico del ministero; il nuovo sistema di reclutamento dei magistrati potrà entrare in funzione quando le scuole di specializzazione saranno istituite e l'archivio ministeriale verrà completato: l'entrata in vigore di tale sistema è prevista infatti per l'anno 2002. Nelle more, per ovviare agli inconvenienti riguardanti i tempi di svolgimento del concorso (che con il vecchio metodo si aggravavano intorno ai tre anni), è stata concessa la possibilità di utilizzare le prove preliminari anche prima che l'archivio informatico sia completato. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 398 del 1997 dispone in proposito che, ove l'archivio informatico non sia ancora completato, « può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio che la commissione è tenuta a creare uti-

lizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole secondo i criteri del predetto articolo 123-*bis* »;

premessi che la scelta di effettuare le prove preliminari prima che l'intera riforma sia in grado di funzionare è stata introdotta direttamente in sede di decreto legislativo, senza che la legge delega disponesse al riguardo (di fatto, quindi, le prove preliminari, originariamente destinate ai soli candidati che non abbiano frequentato le scuole di specializzazione, in attesa che queste siano operanti, sono rese obbligatorie per tutti) e anche a voler ammettere la costituzionalità di quanto stabilito, il bando di concorso per 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre dello stesso anno, evidenzia comunque numerosi profili problematici;

ai sensi del bando, infatti, potranno accedere allo svolgimento delle prove scritte i candidati che superino le prove preliminari, consistenti in 60 *quiz* di diritto civile da svolgersi nel tempo massimo di 80 minuti, estratti dall'archivio provvisorio del ministero, nel numero massimo del quintuplo dei posti messi a concorso, fatti salvi tutti coloro che avranno totalizzato lo stesso punteggio dell'ultimo posto utile in graduatoria;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398 del 1997 (che ha introdotto l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario), nel disciplinare la prova preliminare, prevede che essa debba vertere « sulle materie

oggetto della prova scritta del concorso », nel caso specifico, quindi, le prove preliminari avrebbero dovuto riguardare il diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo; invece esse riguarderanno il solo diritto civile. Interpellato dal ministero sul punto, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha affermato, in modo assai semplicistico, se non apodittico, che « con materie oggetto del concorso si intende le stesse ma non necessariamente tutte »;

come previsto nel bando di concorso, il 12 gennaio 1999 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i 5.066 quesiti della prova preliminare. Ci si attendeva quesiti mirati e specifici, adatti alla preparazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle funzioni di magistrato, così come richiesto dalla normativa di riforma. Invece 4.400 *quiz*, cioè il 90 per cento circa del totale, sono identici a quelli predisposti dal Consiglio nazionale del notariato per le preselezioni informatiche propedeutiche allo svolgimento delle prove scritte del concorso per notaio, *quiz* poi recepiti dal ministero e conglobati nell'archivio informatico suddetto. È evidente che il « taglio » dei *quiz* è mirato allo svolgimento della funzione notarile e non a quella di magistrato (ad esempio non esiste un quesito su 5.066 vertente sulla responsabilità civile). È altresì palese la regolamentazione omogenea data a situazioni disomogenee: cioè, la stessa prova preliminare è stata adottata per concorsi aventi ad oggetto funzioni e carriere in tutto differenti, che richiedono una preparazione giuridica non coincidente;

dalla sostanziale riproposizione dei *quiz* « notarili » scaturiscono ulteriori conseguenze: numerosi quesiti sono formulati sotto la veste di casi pratici. Ciò è ampiamente giustificato nella prova preliminare effettuata nell'ambito del concorso notarile, visto che una delle prove scritte consiste proprio nella soluzione di un caso pratico. Ma per l'accesso alla magistratura ordinaria, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398 del 1997 (nonché l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario) precisa da un lato che « le prove preliminari de-

vono vertere sulle materie oggetto della prova scritta del concorso », dall'altro che « le domande devono esser predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi ». Per questo l'inserimento dei casi pratici nelle prove preliminari per il concorso di uditore giudiziario è del tutto arbitrario, sia per quanto direttamente previsto dalle disposizioni citate, sia per la facile constatazione che le prove scritte hanno sempre avuto un profilo squisitamente teorico;

la riproduzione del 90 per cento dei *quiz* « notarili » comporta, ancora, una evidente disparità di trattamento in favore dei circa 7.000 aspiranti notai che hanno ultimato le proprie prove preliminari il 23 dicembre 1998 (avendo avuto non meno di 18 mesi di tempo per lo studio dei *quiz*, distribuiti anticipatamente e in via ufficiosa dal Consiglio nazionale del notariato) e in danno di tutti gli altri candidati. Non a caso, infatti, il concorso per uditore giudiziario pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 1998 è quello che in assoluto conta il più alto numero di domande di ammissione (25.500 circa). L'azione del ministero favorisce una parte numerosa dei candidati a scapito della maggioranza che ha atteso la data di pubblicazione dei quesiti (12 gennaio) per lo studio dei medesimi, sul presupposto che questi, seppure estratti dell'archivio provvisorio del ministero, fossero perlomeno modificati in funzione della prova preliminare specifica;

infine, agli aspiranti notai, in considerazione del fatto che i *quiz* non sono esclusivamente codicistici, ma ricomprendono anche la soluzione di casi pratici, è stato concesso un tempo di due minuti per quesito (cioè 35 *quiz* da risolvere nel tempo massimo di 70 minuti). Agli aspiranti magistrati, invece, il tempo è stato diminuito: essi infatti dovranno risolvere 60 *quiz* nel tempo massimo di 80 minuti;

risulta nei fatti tradita la *ratio* cui il legislatore aveva riferito l'intera normativa: la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'accelerazione dei tempi. Così come attuato, il concorso per uditore giudiziario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1998 non

produce alcun risultato tra quelli prefissati dalla legge: se ci si proponeva di accorciare i tempi rispetto a quelli ordinariamente impiegati sino ad oggi, questo obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto perché lo svolgimento delle prove preselettive per 25.500 candidati non potrà effettuarsi in tempi brevi. Infatti c'è il limite previsto dal decreto legislativo, riproposto nel bando, per cui non potranno esaminarsi più di 600 persone al giorno. È da presumere perciò che la prova preliminare, da tenersi al Centro elettronico dati della Corte di cassazione, durerà nella migliore delle ipotesi non meno di due mesi. Per di più, ipotizzando che la percentuale di coloro che passerà la preselezione sia simile a quella scaturita dalle preselezioni notarili (1.400 su 7.000), gli aspiranti magistrati che accederanno al concorso saranno non meno di 3.000. Vale a dire qualche centinaio in più dei candidati che hanno portato a compimento le prove scritte nell'ultimo concorso effettuato con la normativa precedente. È quindi ragionevole la previsione di un aggravio dei tempi rispetto al passato. Né il procedimento adottato garantisce una selezione qualitativamente migliore rispetto al passato: semmai solo una disparità di trattamento a vantaggio di coloro che hanno avuto a disposizione i *quiz* con largo anticipo —:

quali provvedimenti intenda adottare per rettificare le incongruenze sottolineate nella disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 12 dicembre 1998.

(2-01767) « Selva, Mantovano ».  
(20 aprile 1999)

**(Sezione 2 - Annullamento di un atto di vendita di immobile da parte dello Iacp di Firenze)**

**B)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 1985 il signor M.M., residente in Capraia e Limite (Fi-

renze), stipula con l'Istituto autonomo case popolari di Firenze (oggi Ater) un contratto di locazione per l'appartamento di sua residenza fin dal 1976. Detto appartamento era originariamente assegnato alla signora C.M., nonna del signor M.M.;

in data 19 marzo 1993, il signor M.M. riceve dall'intendenza di finanza di Firenze una comunicazione con la quale sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, interessato dal ministero delle finanze, s'invitava lo stesso signor M.M., in qualità di erede convivente dell'originaria assegnataria dell'appartamento, a confermare la volontà di acquistare l'alloggio entro trenta giorni. Detta comunicazione trovava fondamento nella circolare del ministero delle finanze n. 40111 del giorno 8 marzo 1991;

il signor M.M., tempestivamente, depositava all'intendenza di finanza di Firenze la propria istanza per l'acquisto dell'immobile dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione. A seguito di ciò, venivano effettuati i calcoli dell'ammontare dovuto dal signor M.M., il quale, a seguito di formale comunicazione, versava quanto richiesto nei termini e nelle forme pattuite;

in data 5 marzo 1995 con atto notarile veniva stipulato tra il signor M.M. e l'amministrazione competente, atto pubblico di cessione di proprietà ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

dal 1995 il signor M.M. ha provveduto con regolarità ad adempiere ogni onere fiscale derivante dalla proprietà dell'appartamento oltre ad effettuare una serie di importanti interventi di manutenzione e miglioramento dell'appartamento;

il 20 aprile di quest'anno, dal dipartimento del territorio — ufficio del territorio di Firenze — sezione staccata del demanio dello Stato, veniva comunicato per raccomandata al signor M.M. che il suo atto di acquisto del 5 aprile 1995 è da considerarsi nullo viste le deliberazioni n. 108/94 e n. 116/94 della sezione di controllo della Corte dei conti, che censurano

*a posteriori* le stime troppo basse effettuate sul valore degli immobili ceduti;

è plausibile che tale situazione coinvolga un numero rilevante di cittadini che hanno stipulato a suo tempo contratti di tal genere e che ignorano che il contratto sottoscritto in buona fede non è stato nel frattempo registrato dall'amministrazione;

una scelta di questo tipo dell'amministrazione produce sicuramente un contenzioso durissimo e genera una profonda disaffezione dei cittadini coinvolti verso le istituzioni pubbliche;

questo problema merita dunque un attento approfondimento da parte delle autorità competenti (direzione generale del demanio) chiamate in causa dalla stessa Corte dei conti al fine di individuare una soluzione che possa risolvere il problema di tutti coloro che si trovano in questa situazione —:

quali iniziative intenda adottare urgentemente al fine di risolvere il problema evidenziato in premessa.

(2-01788)

« Pistelli ».

(5 maggio 1999)

**(Sezione 3 – Candidatura della città di Padova come sede dell'Authority per il terzo settore)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la solidarietà sociale, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

le nuove norme che regolano il « terzo settore » prevedono l'istituzione di una *Authority* come organo di controllo deputato a garantire l'uniforme applicazione della normativa degli enti non commerciali e sulle Onlus e ad evitare possibili abusi;

dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 460 del 1997 l'*Authority* diventa il riferimento necessario per orientare il

monitoraggio, indirizzare la gestione del contenzioso, favorire il coordinamento delle diverse materie legislative in una realtà così complessa e frastagliata;

l'*Authority* potrà garantire da un lato quella tutela e quel sostegno al *non profit*, dall'altro quel controllo e quella trasparenza fondamentali per evitare eccessi di burocratizzazione nei controlli, ma anche gli atti discrezionali;

l'*Authority* verrà istituita tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della solidarietà sociale;

valutazioni di ordine logistico-organizzativo portano a ritenere che, come avvenuto per altri organismi di controllo, possano prevalere le scelte di una localizzazione decentrata rispetto a Roma;

il consiglio comunale di Padova in data 25 maggio 1998 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui la città di Padova si candida ad ospitare la sede nazionale dell'*Authority* e, di recente, il sindaco di Padova ha lanciato la proposta di Palazzo Angeli (ex sede del comando dei Vigili del fuoco) in Prato della Valle quale possibile ed elegante edificio per accoglierla;

il consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una mozione che candida il Veneto e Padova ad ospitare questa prestigiosa sede, evidenziando come questa regione e questa città costituiscano un modello a livello nazionale in materia di volontariato, con gli oltre 300.000 volontari, i 7 centri di servizi già istituiti ed operativi, le 302 cooperative sociali, e le circa 1.000 associazioni iscritte agli appositi registri regionali;

Padova in questi anni si è qualificata sia per la sua ricchezza di esperienza di volontariato, di associazionismo, di cooperazione e impresa sociale, sia per il fatto di essere sede e laboratorio di iniziative e progetti innovativi quali la prima banca etica, che ha aperto in questi giorni il suo primo sportello, e quali *Civitas*, la fiera del

terzo settore, dell'economia sociale e civile, che è ormai giunta alla sua terza edizione;

importanti realtà associazionistiche, quali il Movi, le Acli, la Fict, l'Agenzia mediterranea, il *Forum* per il terzo settore del Veneto e altre, hanno già manifestato la necessità di individuare Padova quale sede dell'*Authority* —:

se si intenda accelerare la procedura istitutiva dell'organismo di controllo, in modo che possa accompagnare fin dall'inizio la fase attuativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rappresentare l'impegno diretto in questo campo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero delle finanze, del ministero della solidarietà sociale e del ministero del lavoro;

se non ritenga di raccogliere le proposte, avanzate dal consiglio regionale del Veneto e dal consiglio comunale di Padova, di candidare le città di Padova per le motivazioni esposte in premessa quale sede dell'*Authority* del terzo settore.

(2-01785) « Ruzzante, Frigato, Castellani, Pozza Tasca, Lucà, Frau, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Basso, Giancarlo Giorgetti, Giulietti, De Piccoli, Peruzza, Manzato,

Crema, Saonara, Scantamburlo, Ascierto, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Mazzocchin, Pezzoni, Rodeghiero, Dalla Rosa, Michielon, Calzavara, Chincarini, Alborghetti, Lumia, Marongiu, Apolloni, Testa, Ricciotti, Manca, Folena ».

(4 maggio 1999)

**(Sezione 4 — Misure relative agli ordigni sganciati in Adriatico da aerei della Nato)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per bonificare le acque del mare Adriatico dalla presenza degli ordigni lasciati dagli aerei NATO e quali provvedimenti urgenti intenda prendere a sostegno degli operatori del settore pesca che hanno subito ingenti danni economici.

(2-01804) « Vito, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora ».

(19 maggio 1999)